



COMUNE DI MUGGIO

REGOLAMENTO
DEI
CIMITERI COMUNALI

I N D I C E

Capitolo I	CIMITERI	(art. 1 - 3)
Capitolo II	SEPOLTURA E INUMAZIONI	(art. 4 - 8)
Capitolo III	CAMPO COMUNE	(art. 9 - 14)
Capitolo IV	OSSARI	(art. - - 15)
Capitolo V	CINERARI	(art. 16 - 20)
Capitolo VI	COLOMBARI	(art. 21 - 24)
Capitolo VII	SEPOLCRETI	(art. 25 -- 29)
Capitolo VIII	CAPPELLE E MONUMENTI PRIVATI	(art. 30 - 33)
Capitolo IX	DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI AI PRIVATI DALLE CONCESSIONI ACCORDATE	(art. 34 - 47)
Capitolo X	ESUMAZIONI	(art. 48 - 50)
Capitolo XI	DISPOSIZIONI PENALI	(art. -- - 51)
Capitolo XII	TARIFFE	(art. 52 - 57)
Capitolo XIII	DISPOSIZIONI FINALI	(art. 58 - 59)

REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

CAPITOLO I.

Cimiteri

- art. 1 Amministrazione : I cimiteri di Muggio-paese e Scudellate sono di proprietà del Comune e amministrati dal Municipio, riservate le competenze del medico delegato.
- art. 2 Sorveglianza : La sorveglianza diretta dei cimiteri è affidata ai custodi, uno per ogni cimitero, le cui mansioni sono quelle fissate da un apposito regolamento.
- art. 3 Rifiuti : Tutti i rifiuti provenienti dalle rinnovazione dei fiori, dalla pulizia e manutenzione delle tombe da parte dei privati devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

CAPITOLO II.

Sepulture e inumazioni

- art. 4 Norme tecniche : Per cura della Municipalità verrà allestito un piano regolatore dei cimiteri comprendente l'area destinata alla sepoltura.
- art. 5 Tasse di concessione : Il Municipio applica le tasse per le concessioni secondo il tariffario contemplato nel presente regolamento. La concessione è efficace solo dopo il pagamento dell'importo relativo e ha inizio al decesso. La vendita preventiva è vietata.
- art. 6 Autorizzazioni : Nessuna salma può essere tumulata nei cimiteri senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
- art. 7 Diritti di tumulazione : Nei cimiteri sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:
- a) delle persone morte aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune.
 - b) delle persone morte attinenti del Comune decesse fuori dalla giurisdizione comunale, solo nell'area destinata nei campi comuni o collocazione di una cassetta o urna cineraria in posto già occupato da familiari.

- c) delle persone morte non aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune, decesse fuori di esso, ma aventi diritto di sepoltura in cappelle o altri posti privati, riservati nel passato.
- d) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio, nonché in altri casi eccezionali, previa autorizzazione della Autorità. (s'intende sempre nei campi comuni).

art. 8 Luoghi di sepoltura

: I terreni dei cimiteri comprendono i seguenti reparti:

- Muggio-paese :
- a) campo comune per adulti e fanciulli fino ai 10 anni
 - b) loculi dei colombari
 - c) loculi cinerari
 - d) area destinata alla costruzione dei sepolcreti in terra
 - e) ossario

- Scudellate :
- a) campo comune
 - b) loculi del colombario
 - c) loculi cinerari
 - d) sepolcreti semplici e doppi nel campo aperto
 - e) ossario
 - f) esistente cappella di proprietà privata (Fam. Clericetti)
 - g) manufatto privato (Fam. Manciana)

CAPITOLO III.

Campo comune

art. 9 Reparti

: Le sepolture nei campi comuni vengono eseguite in reparti separati per adulti e bambini.

art. 10 Concessione

: Nei campi comuni la sepoltura avviene con concessione ventennale. Nella fossa non si può inumare più di una salma tranne nel caso di madre e neonato morti nell'atto del parto.

art. 11 Assegnazione di posti

: Tutte le sepolture nei campi comuni vengono assegnate in ordine progressivo.

- art. 12 Tipo delle casse : Per le tumulazioni nei campi comuni è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse in legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.
- art. 13 Contrassegni delle sepolture : Nei campi comuni non è obbligatoria la posa di monumenti. La particella occupata dovrà tuttavia essere delimitata con cordoni in pietra o calcetruzzo e segnata con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il tutto a spese del concessionario.
- art. 14 Norme tecniche :
- a) Ciascun poligono sarà diviso in tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che può tenere.
 - b) l'occupazione di dette fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun spazio e successivamente fila per fila.
 - c) ogni fossa di persona adulta dovrà avere una larghezza di ml. 1.-- e una lunghezza di ml. 2.--
Per i fanciulli la fossa misurerà una lunghezza di ml. 1,20 e una larghezza di ml. 0,50 .
La distanza fra una fossa e l'altra sarà di cm. 40 ca.
 - d) la profondità di ogni fossa per le inumazioni sarà per gli adulti ml. 1,80 e per i fanciulli ml. 1,50 aperte volta per volta secondo il bisogno, per essere ricolmate, dopo deposta la cassa, con terra scavata comprimendola strato per strato.
 - e) I monumenti che verranno collocati non dovranno oltrepassare l'altezza di ml. 1,50, la larghezza di ml. 0,70 e la lunghezza di ml. 2.--
Quelli collocati sui muri non oltrepasseranno la sporgenza di cm. 10

CAPITOLO IV.

Ossari

art. 15 Reparti

- : Gli ossari comunali nei rispettivi cimiteri di Muggio e Scudellate sono costituiti da camere sotterranee situate nelle capelle dei colombari di fondo, nelle quali vengono deposte, gratuitamente e alla rinfusa, le ossa delle salme senza alcuna distinzione e qualunque sia la loro provenienza.

CAPITOLO V.

Cinerari

Concessione solo a persone morte aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune

- art. 16 Reparti : Le urne cinerarie possono essere deposte:
- a) nelle cellette del tempio cinerario, per un massimo di tre urne
 - b) in altre sepolture esistenti (anche per i non aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune)
- art. 17 Concessioni : La concessione è per la durata di 50 anni con diritto a un solo rinnovo per 25 anni.
- art. 18 Assegnazione : L'assegnazione delle cellette viene fatta in ordine progressivo, senza diritto di prenotazione.
- art. 19 Urne : Ogni urna può raccogliere le ceneri di una sola salma. Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.
- art. 20 Iscrizione : L'iscrizione sulla lastra di chiusura, a carico del concessionario, si limiterà al nome, cognome (ev. doppio cognome) data di nascita e di morte del defunto, secondo indicazioni da parte del Municipio.

CAPITOLO VI.

Colombari

Concessione solo a persone morte aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune

- art. 21 Reparti : Nei tempio-colombari di Muggio e Scudellate trovano posto i loculi disposti a più livelli.
- art. 22 Concessione : L'assegnazione dei loculi formanti i colombari di Muggio e Scudellate avverrà in ordine progressivo e saranno ceduti solo per l'inumazione di persone morte aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune, per la durata di 50 anni con diritto a un solo rinnovo per 25 anni.
- Per nessuna ragione si potranno assegnare loculi a piacimento.
- L'ottenimento di un loculo è subordinato alla presentazione di una domanda scritta alla Municipalità.
- La concessione del loculo ha inizio al decesso ad eccezione dei loculi a suo tempo venduti preventivamente.
- L'apertura e la chiusura del loculo, con il rispettivo materiale e la manutenzione sono a carico del richiedente.

art. 23 Loculo

: Ogni loculo può contenere oltre ad una salma i resti o le ceneri riposti nelle apposite cassette o urne, di altre tre persone appartenenti alla medesima famiglia, anche se non domiciliati in vita nel Comune.

Solo in casi eccezionali queste collocazioni supplementari potranno avvenire prima della scadenza del 20.mo anno dalla prima inumazione previa autorizzazione del Dipartimento cantonale delle Opere sociali divisione dell'igiene.
La domanda deve essere inoltrata direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

art. 24 Bara

: E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro di legno duro.
La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

CAPITOLO VII.

Sepolcreti

Concessione solo a persone morte aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune

art. 25 Reparti

: I sepolcreti vengono così distinti:
a) sepolcreti eseguiti dai privati in area predestinata (Cimitero di Muggio-paese)
b) sepolcreti semplici in campi comuni (area destinata a tale scopo)
c) sepolcreti doppi in campi comuni (area destinata a tale scopo)

I sepolcreti b) e c) vengono costruiti dal Comune e ceduti ai privati a pagamento.

art. 26 Concessione

: La concessione è della durata di 50 anni con diritto a un solo rinnovo per 25 anni

art. 27 Assegnazione

: I sepolcreti vengono assegnati in ordine cronologico di decesso e sino ad esaurimento della relativa area per la sepoltura di persone morte aventi l'ultimo domicilio legale nel Comune.
Per nessun conto sarà concessa la costruzione di queste tombe nel campo comune.

Scavo, rimozione, costruzione e reinterro sono a carico dei concessionari.
La vendita preventiva è vietata.

art. 28 Sepolcreti doppi

: La concessione non potrà essere rilasciata singolarmente ma unicamente per i due posti

art. 29 Feretri

: Per i sepolcreti è obbligatoria la tumulazione con bara di zinco saldata e protetta da un feretro in legno duro.
La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

CAPITOLO VIII.

Cappelle private

- art. 30 Concessioni : In considerazione della ristrettezza dell'area dei due cimiteri non verranno più concesse autorizzazioni per la costruzione di cappelle private. Per le esistenti la manutenzione è a carico dei rispettivi proprietari.
- art. 31 Tumulazioni : Hanno diritto alla tumulazione nella cappella il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso. Qualsiasi tumulazione dovrà essere comunicata preventivamente al Municipio.
- art. 32 Bara : E' obbligatorio l'uso della bara di zinco, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.
- art. 33 Esumazioni : Quando in una cappella siano occupate tutte le celle, sarà in facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in una urna speciale onde acquistare spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla legge sanitaria cantonale.

CAPITOLO IX.

Diritti e obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate

- art. 34 Limitazioni dei diritti dei concessionari
- a) Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal regolamento, ma non la proprietà del terreno.
E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questo caso, il Municipio assegnerà al concessionario altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune eseguirà a sue spese la ricostruzione della tomba e il trasporto del monumento, se questi esistessero, nonché la traslazione della salma.
- b) In caso di soppressione dei cimiteri o di trasferimento in altro luogo al Comune rimarrà l'obbligo di traslare, a sue spese le salme e i resti di salme al nuovo cimitero.

I privati saranno esonerati da qualsiasi spesa derivante per la ricostruzione delle cappelle, delle tombe e dei monumenti che saranno soppressi.

c) La concessione per le tombe in pietra, i loculi e i sepolcreti, a suo tempo ceduti "in perpetuo", sono da ritenere per la durata di 99 anni dall'inumazione, senza diritto di rinnovo.

- art. 35 Autorizzazione per opere funerarie : Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal Municipio dietro presentazione del relativo progetto.
- art. 36 Divieto lavori nei giorni festivi : Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo la ricorrenza dei defunti non sono permessi lavori.
- art. 37 Opere non conformi : Non è permesso occupare con cordoni, con lapidi e con i monumenti, spazio in più di quello prescritto e concesso. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba, che non sia conforme alle norme stabilite dovrà essere rimossa.
- art. 38 Fondamenta : Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta.
- art. 39 Materiale di rifiuto : I materiali di rifiuto provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura dell'esecutore dei lavori.
- art. 40 Manutenzione delle opere : Le cappelle, i sepolcreti, i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque ornamento funebre, dovranno essere mantenuti sempre in buono stato a cura e spese del concessionario.
- art. 41 Danni : Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti ecc., dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento all'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del codice penale.

art. 42 Piantagioni
e fiori

: Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempre verdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame al di fuori dello spazio assegnato al rispettivo recinto ed impedire la libera circolazione tra fossa e fossa.
E' vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti a foglie aculeate.

art. 43. Termine delle
concessioni

: Allo spirare del termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi del concessionario i quali provvederanno, entro un mese, ad asportare il tutto dal cimitero.
Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Comune provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese agli eredi.
Allo scadere della concessione di colombari o cinerari, i resti verranno riposti nell'ossario comune o gli eredi potranno disporre per la loro deposizione in una sepoltura già esistente.

art. 44 Abbandono di
tombe

: Per le tombe, loculi o sepolcreti risultanti abbandonati allo spirare del termine di concessione, valgono le seguenti disposizioni:
Il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.
Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso.
I resti saranno posti nell'ossario.
I monumenti funebri e accessori verranno distrutti.

art. 45 Rinuncia di
concessione

: Nel caso di rinuncia a una particella per tomba, sepolcreto o cappella, a una cella cineraria o a un loculo il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.
Il posto rimasto libero ritorna a completa disposizione del Comune.

- art. 46 Domanda per posa : Il progetto del monumento, firmato dal
monumenti sulle progettista, va presentato in duplo in
sepulture scala 1:20 e deve contenere la pianta,
le sezioni, l'elevazione, l'epigrafe ed
indicare la qualità dei materiali.
- art. 47 Opere funerarie : Il luogo di collocazione sarà stabilito,
provenienti da su richiesta, di volta in volta dal Muni-
concessioni cipio.
scadute

CAPITOLO X.

Esumazioni

- art. 48 Speci di : Le esumazioni sono di due speci:
esumazioni - ordinarie e straordinarie-
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo
la scadenza della concessione.
In ogni modo qualsiasi esumazione ordi-
naria non può avvenire prima che siano
trascorsi 20 anni dalla inumazione.
Le esumazioni straordinarie si possono
fare in ogni tempo, riservati i disposti
di legge.
- art. 49 Avviso per le : La data delle esumazioni ordinarie sarà
esumazioni pubblicata almeno 30 giorni prima con af-
fissione all'albo comunale e pubblicazione
sul Foglio Ufficiale.
I parenti per quanto possibile, saranno
avvertiti singolarmente, con avviso ad un
solo membro della famiglia, per se e pa-
renti interessati.
- art. 50 Autorizzazione : Nessuna esumazione straordinaria può essere
per esumazioni concessa senza l'autorizzazione scritta
straordinarie delle competenti Autorità cantonali.
L'autorizzazione deve essere richiesta
al Dipartimento direttamente dai parenti
o dai loro rappresentanti debitamente
autorizzati.
Alle esumazioni straordinarie dovranno
assistere anche il Medico delegato e l'in-
caricato comunale.
Tutte le spese per esumazioni straordinarie
sono a carico del richiedente o dal Comune
a seconda dei casi.

CAPITOLO XI.

Disposizioni penali

- art. 51 Contravvenzioni : Qualsiasi infrazione alle prescrizioni
del presente regolamento e alle disposi-
zioni cantonali sui cimiteri sarà punita
con multa da fr. 100.-- a fr. 1'000.--
da applicarsi dal Municipio.